F.A.Q. DPCM 10 APRILE 2020 – ORDINANZA REGIONE CALABRIA N.29 DEL 13 PRILE 2020 E ORDINANZA SINDACALE NR.12 DELL'11 APRILE 2020

Alla luce dei recenti provvedimenti in materia di misure di contenimento della diffusione del COVID-19 e, in particolare, del DPCM 10 aprile 2020, l'Ordinzana della Regione Calabria nr.29 del 13.04.2020 e dell'Ordinanza sindacale nr.12 dell'11.04.2020, si forniscono alcune indicazioni di massima (le norme contenute sono più ampie ma si individuano alcuni argomenti di maggiore interesse) attraverso f.a.q. di rapida consultazione:

E' CONSENTITO VENIRE A PALMI DAI COMUNI LIMITROFI ?

Non è consentito venire a Palmi da altri comuni e, in generale, spostarsi dal comune in cui ci si trova, ne con mezzi pubblici né privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o stato di necessità, ovvero per motivi di salute e/o di assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.m.i.

art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19, art.1 co.1 lett.a) DPCM 10 aprile 2020 e art.1 Ordinanza Regionale n.29/2020

E' CONSENTITO USCIRE DALLE ABITAZIONI E ANDARE IN GIRO ?

No. Fino al 03 maggio sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, peraltro, sempre nel rispetto delle obbligatorie misure di distanziamento fisico e di prevenzione. Si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile .

art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19, art.1 co.1 lett.a) DPCM 10 aprile 2020 e art.1 Ordinanza Regionale n.29/2020

E' CONSENTITO RECARSI PRESSO LA SECONDA CASA O COMUNQUE ABITAZIONE DIVERSA DALLA PRINCIPALE?

No, non è consentito recarsi presso abitazioni diverse da quella principale, ovvero nella quale si ha stabile residenza.

art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19, art.1 co.1 lett.a) DPCM 10 aprile 2020 e art.1 Ordinanza Regionale n.29/2020

CHI HA LA RESIDENZA A PALMI MA DOMICILIA PRESSO LA SECONDA CASA PUÒ CONTINUARE AD ABITARCI?

Considerato che questa norma è stata introdotta, la prima volta, con Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e oggi mutuata nel DPCM 10 aprile 2020, si ritiene che chi abbia un domicilio stabile ed ininterrotto presso la seconda casa a far data dal 20 marzo potrà ivi permanere stabilmente. In caso di controllo tale evenienza dovrà essere autocertificata e sarà oggetto di accertamento attraverso la rilevazione dei consumi idrici e di energia elettrica. In caso non si sia già domiciliati da quella data non è possibile, oggi, trasferirsi presso la seconda casa fino a quando non interverranno diverse disposizioni.

art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19, art.1 co.1 lett.a) DPCM 10 aprile 2020 e art.1 Ordinanza Regionale n.29/2020

E' CONSENTITO USCIRE COL PROPRIO ANIMALE DA AFFEZIONE PER LE ESIGENZE FISIOLOGICHE?

Si è consentito ma solamente in prossimità della propria abitazione.

art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19, art.1 e Allegato 1 nr.2 Ordinanza Regionale n.29/2020, art.4 Ordinanza Sindacale nr.12/2020

E' CONSENTITO FARE JOGGING, USCIRE IN BICICLETTA O FARE ATTIVITÀ MOTORIA ALL'APERTO?

È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale. La c.d. "passeggiata" è consentita soltanto se connessa a ragioni di salute (certificate) e, comunque, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione, sempre evitando ogni possibile compresenza di altre persone. E' consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini purché in prossimità dell'abitazione ed evitando assembramenti e, in caso di comprovata necessità (quale l'impossibilità di lasciare il minore in casa con un adulto), presso uno degli esercizi la cui

attività è consentita. Analogamente le medesime considerazioni sono applicabili ad anziani e disabili. Per quanto riguarda le persone affette da disturbi dello spettro autistico, può essere consentito passeggiare, anche con un accompagnatore (previa autocertificazione circa lo stato di necessità per condizioni di salute), in prossimità delle abitazioni.
art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19, Allegato 1 nr.6 e 7 Ordinanza Regionale n.29/2020

E' CONSENTITO USCIRE PER FARE LA SPESA?
Le uscite per gli acquisti di generi alimentari e di prima necessità sono consentite ma vanno limitate ad un solo componente del nucleo familiare, non più di una volta al giorno e per un massimo di due volte alla settimana.
Ordinanza Sindacale nr.12/2020

E' CONSENTITO USCIRE PER COMPRARE I FARMACI? ANCHE IN QUEL CASO VALE IL PRINCIPIO DELLE USCITE PER LA SPESA?
Le uscite per l'acquisto dei farmaci sono consentite e non sono contingentate come quelle per l'acquisto dei generi alimentari. Ovviamente dovranno essere autocertificate ed è facoltà degli organi di polizia eseguire i controlli.
Allegato 1 nr.4 Ordinanza Regionale n.29/2020 e Ordinanza Sindacale nr.12/2020

QUANDO VENGO FERMATO DALLA POLIZIA LOCALE MENTRE VADO A FARE LA SPESA COSA ACCADE?
All'atto del controllo gli operatori di polizia locale, dopo aver acquisito l'autocertificazione, attraverso un apposito applicativo per smartphone, inseriscono i dati dell'autocertificazione in un database e verificano immediatamente se la stessa persona è stata già fermata nella stessa giornata o nella stessa settimana, applicando l'eventuale sanzione.
Ordinanza Sindacale nr.12/2020

QUANTE PERSONE POSSONO STARE IN AUTO?
In auto può stare soltanto una persona. L'eventuale presenza di seconda persona può essere consentita esclusivamente nell'ambito dello stesso nucleo familiare ove indispensabile o necessaria (es: motivi di salute di uno dei due, accompagnare soggetto non deambulante, donna in stato di gravidanza, soggetto privo di patente che deve spostarsi per ragioni di necessità etc.), ovvero al di fuori del nucleo familiare, per spostamenti in ambito lavorativo.
Allegato 1 nr.5 Ordinanza Regionale n.29/2020 e Ordinanza Sindacale nr.12/2020

POSSO RECARMI IN CAMPAGNA A RACCOGLIERE LE VERDURE O PRENDERE ALIMENTI IN CANTINA O A TAGLIARE LEGNA DA ARDERE?
Considerato il momento di crisi economica e per consentire a coloro che posseggono un podere di limitare le spese familiari, nel comune di Palmi è consentito recarsi, una volta ogni due giorni e una sola persona, presso il proprio appezzamento di terreno e/o podere per la raccolta di legna da ardere o per il prelevamento di derrate e/o scorte alimentari ivi custodite e/o coltivate.
Ordinanza Sindacale nr.12/2020

MA SE SONO RESIDENTE IN ALTRO COMUNE E HO LA CAMPAGNA A PALMI, POSSO VENIRE EGUALMENTE A RACCOGLIERE LE VERDURE?
No, se si è residenti in altro comune e si ha il podere a Palmi non si può accedere all'interno di questo territorio senza incorrere nelle sanzioni.
art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19, art.1 co.1 lett.a) DPCM 10 aprile 2020 e art.1 Ordinanza Regionale n.29/2020

E' SEMPRE CONSENTITA LA CONSEGNA A DOMICILIO DI PASTI E/O PRODOTTI DELLA RISTORAZIONE E/O PRODOTTI DI PASTICCERIA?
Resta sempre consentita, anche nei giorni festivi, la ristorazione (codice Ateco 56.10) con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. E' evidente che saranno oggetto di controllo le modalità di confezionamento e trasporto degli alimenti, la documentazione fiscale, l'identità del corriere che dovrà essere il titolare o un dipendente registrato (e ciò dovrà essere autocertificato)

e nessun altro. I prodotti di gelateria e pasticceria (anch'essi con codice Ateco 56.10) rientrano nella possibilità di consegna a domicilio.
Ordinanza Sindacale nr.12/2020

E' CONSENTITA LA CONSEGNA A DOMICILIO DA PARTE DI ALTRI ESERCIZI AL DETTAGLIO ATTUALMENTE CHIUSI?
Non è consentita la consegna a domicilio di prodotti delle attività commerciali chiuse in quanto le persone fermate all'atto del controllo dovrebbero autocertificare lo spostamento per "comprovate ragioni di lavoro" che, in questo caso, sarebbero ritenute mendaci essendo le attività chiuse.
art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19, art.1 co.1 lett.a) DPCM 10 aprile 2020

E' CONSENTITO AI NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI O ALLE ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI CONSENTITE DI RESTARE APERTI NEI GIORNI FESTIVI?
No, tutte le attività commerciali aperte nei giorni feriali, compreso il settore alimentare, con eccezione delle farmacie di turno e delle edicole (sempre nel rispetto delle distanze), devono stare chiuse la domenica ed i giorni festivi.
art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19, Ordinanza nr.12 del 20.03.2020 Regione Calabria e Ordinanza Sindacale nr.12/2020

SONO CONSENTITI I MERCATI O IL COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE?
No in quanto sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati di qualsivoglia natura, sia su aree pubbliche che al coperto e non è consentita alcuna forma di commercio, sia in forma fissa che itinerante.
art.4 co.1 D.L. 25 marzo 2020, n.19, art.1 co.1 lett.z) DPCM 10 aprile 2020 e Ordinanza Sindacale nr.12/2020

POSSO RIENTRARE A PALMI DA ALTRA REGIONE PER STARE COL MIO NUCLEO FAMILIARE?
Rientrare nella Regione Calabria non è consentitone né con mezzi pubblici né privati, neanche ai residenti che si trovino temporaneamente fuori da questo territorio, ma con alcune eccezioni cioè per esigenze lavorative documentate, di assoluta urgenza o stato di necessità, ovvero per motivi di salute. Tra le situazioni di necessità rientrano quelle relative ai soggetti che si trovino al di fuori dal territorio regionale per comprovati motivi di salute e necessitino di rientrare presso il proprio domicilio/residenza. Sono inclusi gli eventuali accompagnatori che si trovino con costoro nel caso in cui il soggetto che si era spostato per motivi di salute non sia autosufficiente. Per i predetti soggetti, resta fermo l'obbligo di autocertificazione da consegnare ai vettori dei mezzi di trasporto e/o ai controlli, nonché di comunicazione al Dipartimento di Prevenzione, con prescrizione della quarantena obbligatoria di 14 giorni al loro rientro.
Ordinanza Regionale n.29/2020

SE RIENTRO A PALMI DA FUORI REGIONE PER UN VALIDO MOTIVO, A CHI DEVO COMUNICARLO?
Tutti i soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero, per motivi consentiti, devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio. La comunicazione deve avvenire:
1) prioritariamente registrandosi sul sito emergenzacovid.regione.calabria.it
2) attraverso il numero verde appositamente istituito dalla Regione Calabria (800767676)
3) direttamente al Dipartimento di Prevenzione attraverso l'indirizzo di posta elettronica medprevreggiocalabria.asprc@certificatamail.it o al numero 0965/347360
Nel caso di spostamenti non derivanti da motivi di lavoro o di salute, sussiste l'obbligo di osservare la quarantena domiciliare per 14 giorni dall'arrivo,con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi.
Ordinanza Regionale n.29/2020

PER LA VIOLAZIONE DELLE SUDDETTE DISPOSIZIONI SI APPLICHERA' UNA SANZIONE DI € 400,00 CHE, SE COMMESSE CON UTILIZZO DI VEICOLO, DIVENTERA' DI € 533,00 – IN CASO DI PIU' VIOLAZIONI SI APPLICHERA' ANCHE LA QUARANTENA OBBLIGATORIA DI 14 GIORNI

L'Amministrazione Comunale di Palmi